

DELIBERA N. 13

******* ** ***** ** ***** / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/809569/2026)**

Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Il Corecom Sardegna del 29/07/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di ***** ** ***** ** ***** del 02/02/2026 acquisita con protocollo n. 0032557 del 02/02/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A conclusione del procedimento di conciliazione, come da verbale di mancato accordo dell'8/01/2026, l'istante ***** ** ***** ** ***** (P.i.01*****21), ha presentato in data 2/02/2026 l'istanza, ai sensi degli articoli 14 e segg. del Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018, per la definizione della controversia in essere con Tim (Telecom Italia, Kena Mobile) - servizio di telefonia fissa+mobile - nr. di riferimento: 0*****6 - tipo di contratto: affari. L'istante rappresenta quanto segue: tra il ***** ** ***** ** ***** e la Tim vi erano rapporti contrattuali per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Dopo la pandemia, da una verifica contabile il Comune si è accorto di costi del tutto inattesi per la linea fissa in oggetto dovuti al servizio "Porta Silver 100 MBPS" mai richiesto dal Comune. Di conseguenza l'istante, in data 17 marzo 2022, ha inviato una comunicazione a Tim con richiesta di cessazione del servizio unitamente alla restituzione dei canoni corrisposti fino a quella data pari a 25.446,12€ (doc. 1). Il reclamo non è stato riscontrato da Tim che, anzi, ha continuato a emettere fatture relative al servizio in contestazione. Il Comune ha pagato le fatture n. 8R00032660, n. 8R00063870 e n. 8R00112526, per un totale di euro 6.251,79 ma ha poi rifiutato le successive e interrotto i pagamenti. Ha ricevuto numerosi solleciti da Tim e ha inviato ulteriore reclamo il 31 marzo c.a. (2025) con il quale ha ribadito di non aver stipulato alcun contratto per il servizio "Porta Silver "100MBPS" e reiterato la richiesta di rimborso delle fatture pagate e l'annullamento di quelle successivamente emesse (doc. 2). In risposta al reclamo Tim ha prodotto il contratto relativo al servizio in contestazione con la determina comunale n. 568 del 25/07/2019 (doc. 3). Dall'esame della documentazione è emerso che la firma del contratto non appartiene alla Sindaca che l'ha immediatamente disconosciuta (doc. 4). Il contratto inoltre è privo del timbro e della protocollazione dell'Ente. Infine, la determina allegata al contratto inviato da Tim e acquisita al protocollo generale dell'Ente col n. 8347 del 25/07/2019 è relativa a un'offerta commerciale diversa che non attiene al servizio "Porta Silver "100MBPS" (doc.5). Chiede la restituzione delle somme indebitamente percepite da Tim pari a €31.697,91 relative alle fatture nn. XR00000102, 8R00121796, 8R00155833, 8R00191360 (anno 2020); 8R00009260, 8R00041704, 8R00072147, 8R00101099, 8R00135560, 8R00165451 (anno 2021); 8R00004622, 8R00032660, 8R00063870, 8R00112526 (anno 2022) (doc. 6) oltre interessi di legge pari a €3.324,11 e l'annullamento di tutte le fatture successivamente emesse per un importo complessivo di cui si chiede la restituzione di 35.022,02. L'istante deposita: documenti inviati da Tim (doc.3), comunicazione del 3/06/2025 (doc.4) determina 568_2019+offerta prot_8347_2019 (doc.5), pagamenti fatture Tim (doc.6), memorie di replica, verbale consegna TIR Huawei (doc.2), fatture e quietanze di pagamento (doc. 3), recapito istituzionale registrato su UNIPPEC, comunicazione del 6/05/2025 (doc. 5), messaggio 25/11/2025 (doc. 6), proposta conciliativa + documenti allegati alla proposta.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria difensiva trasmessa in data 16/03/2026, nel rispetto dei termini stabiliti dal Regolamento, Tim (Telecom Italia SpA, Kena Mobile) contesta tutte le affermazioni e deduzioni contenute nell'istanza, ritenute inammissibili e infondate e ne domanda il rigetto totale.

In estrema sintesi, Tim afferma che le contestazioni del Comune si basano sull'asserito disconoscimento della firma della sindaca apposta sul contratto Tim Business del 30/07/2019 relativo alla linea telefonica 07*****616, la cui attivazione quindi risulta non richiesta e in ragione di ciò l'istante chiede il rimborso degli importi corrisposti a TIM e l'annullamento delle fatture insolute. Sul punto scrive Tim che l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione esula dalle competenze del Corecom, implicando valutazioni di natura civilistica e probatoria riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria. Plurime decisioni dell'Autorità confermano questa posizione. Nel merito della richiesta di rimborso e di storno dell'insoluto, l'operatore la ritiene inammissibile per mancata allegazione in fascicolo delle fatture e della prova di avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso, onere che grava sulla parte istante. Fermo restando quanto sopra rilevato, Tim conferma l'infondatezza dell'istanza. Il contratto è stato sottoscritto il 30/07/2019 e Tim ha regolarmente erogato i servizi in favore del Comune che asserisce di aver pagato tutte le fatture dal terzo bimestre 2020 fino al primo bimestre 2022. In ogni caso, al di là della già rilevata inammissibilità per mancata produzione di documentazione comprovante i pagamenti, a volerne ritenere veritiero il pagamento, questo sta a significare che il Comune ha dato regolare esecuzione al contratto per circa 3 anni senza sollevare alcuna contestazione nei confronti di Tim, salvo poi interrompere il pagamento degli importi dovuti in forza dello stesso contratto che oggi viene strumentalmente disconosciuto per ottenere il rimborso e lo storno, pur continuando a usufruire del servizio fino al 2025. La prima contestazione del 17/03/2022 è stata veicolata attraverso un canale atipico rispetto a quello preposto a questo genere di comunicazioni, è stata fatta a distanza di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto. Senza attendere un riscontro da parte di Tim e senza fare altre contestazioni, il Comune ha interrotto i pagamenti e Tim, in data 10 aprile 2024, ha inviato un primo sollecito per l'importo di Euro 13.454,52 (doc. 3), cui ha fatto seguito la diffida ad adempiere del 18 febbraio 2025, relativa al mancato pagamento della somma di Euro 24.081,62 (doc. 4). Solo in data 31/03/2025 il Comune ha riscontrato i solleciti di Tim facendo una ulteriore richiesta di cessazione dei servizi, unitamente a richiesta di rimborso dei canoni pagati e di storno dell'insoluto (doc. 5). Con nota del 30/04/2025 Tim ha rappresentato all'istante che la cessazione dell'utenza 07*****16 avrebbe comportato il venir meno dell'intera connettività con possibili disservizi per l'intero Comune. Con successiva comunicazione del 18/05/2025 Tim ha richiesto il pagamento dell'insoluto di €39.873,053 preannunciando la sospensione dei servizi a decorrere dal 18/05/2025 (doc.6). E' seguito un ulteriore scambio di messaggi all'esito del quale Tim ha trasmesso l'8/05/2025 il contratto sottoscritto dalla Sindaca unitamente al verbale di collaudo del tecnico incaricato dal Comune, ing. ***** *****, con data 9 marzo 2020. Solamente con la comunicazione del 3/06/2025 il Comune ha contestato, per la prima volta: la firma apposta sul contratto ritenendola non corrispondente a quella della Sindaca; che il contratto sarebbe privo della marcatura di protocollo attestante provenienza e autenticità; la determina comunale 568_2019 che si riferirebbe a una diversa offerta commerciale di

Tim; il verbale di collaudo ritenuto irrilevante doc.7). Tim ritiene le su indicate contestazioni infondate e le doglianze di parte istante inaccoglibili in quanto: il contratto risulta sottoscritto dalla Sindaca, perciò, non ricorre alcuna ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, Tim ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente anche sotto il profilo informativo. Il Comune ha usufruito dei servizi di cui era perfettamente a conoscenza, fino alla loro cessazione avvenuta nel 2025. Inoltre, l'operatore contesta l'affermazione di parte istante secondo la quale il verbale di collaudo è irrilevante in quanto il verbale attesta che il collaudo è stato effettuato dal tecnico incaricato dal Comune ed è stato altresì sottoscritto dal Sindaco in segno di approvazione. La richiesta di disconoscimento della firma è stata fatta dopo ben tre anni dall'attivazione dei servizi che Tim ha continuato ad erogare continuativamente fino al 2025. Oltretutto, dopo la prima comunicazione del 17/03/2022, inviata a un indirizzo non preposto ad accogliere quel genere di comunicazioni, il Comune non ha più inviato comunicazioni o reclami a Tim fino al 31/03/2025 e poi limitandosi il 25/11/2025, a seguito di sollecito di Tim, a confermare la volontà di procedere a cessazione anticipata dei servizi. Tim conclude che il Comune si è avvalso dei servizi forniti da Tim fino al 2025, ivi incluso il servizio Porta Silver in contestazione più volte confermato come portante dell'intero sistema di connettività del Comune e non sospendibile senza determinare disservizi per l'istante. Il Comune ha maturato una morosità pari a 39.933,97 per il fisso e di 936,95 per il mobile oltre a ulteriori importi riferiti ad altre linee non oggetto di contestazione per le quali Tim deposita la richiesta di pagamento dell'11/06/2025 (doc.8) quantificate in €20.753,00 per un totale complessivo di €60.457,80€. Tim conclude confermando che alcuna somma è dovuta al Comune a titolo di rimborso non sussistendo alcuna responsabilità in capo a Tim, né alcun presupposto per il riconoscimento di indennizzi. Tim deposita: Invio documenti TIM dell'8.5.2025; 2) Richiesta cessazione servizi del 17.3.2022; 3) Sollecito di pagamento TIM del 10.4.2024; 4) Diffida ad adempiere TIM del 18.2.2025; 5) Reclamo Comune del 31.3.2025; 6) Comunicazione sospensione servizi TIM del 18.5.2025; 7) Comunicazione Comune del 3.6.2025; 8) Richiesta pagamento linee non contestate dell'11.6.2025. 3. La replica dell'istante nella memoria di replica dell'08/04/2026 l'istante evidenzia che, appena ricevuta la copia del contratto da Tim, il Comune ha formalmente disconosciuto la firma privando il documento di efficacia probatoria, in conformità con quanto disposto dall'art. 2702 c.c., ponendo a carico di Tim l'onere di dimostrare il contrario. Tim ha deciso di non chiedere la verifica della scrittura. L'efficacia probatoria della scrittura privata deriva dal riconoscimento della firma da parte del sottoscrittore, non a contrario dalla mancata richiesta di verifica. La richiesta di verifica spettava a chi intendeva avvalersi della scrittura disconosciuta, cioè a Tim. "Seguendo l'impostazione ermeneutica tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, al pari del giudice anche al Corecom si impone in via analogica la presunzione legale in base alla quale la mancata proposizione dell'istanza di verifica equivale a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova". Con la conseguenza che il documento disconosciuto, privo di valore probatorio ex art. 2702 c.c., diventa irrilevante e non utilizzabile nel procedimento. Altri sono gli elementi, oltre alla firma apocrita, che testimoniano la contraffazione del contratto: l'assenza del timbro e del protocollo dell'ente, la determina allegata al contratto

che si riferisce a una offerta commerciale diversa (doc.1). Conclude l'istante affermando che il fatto che al Corecom non competa la verifica della firma è del tutto irrilevante a) degli effetti dell'art. 2702 c.c., norma di diritto sostanziale; b) della presunzione legale enucleata dalla giurisprudenza di legittimità; c) della concorrenza di altri elementi probatori che, nel caso di specie, sono oggettivi e concordanti e testimoniano la falsità del contratto. Il verbale di collaudo è in verità privo di qualunque valore indiziario e probatorio (doc.2) riportando semplicemente il lavoro svolto da un tecnico inerente la consegna e installazione di un modem di cui è stato verificato il collegamento alla linea. In sostanza, non è sufficiente la mera esibizione del contratto da parte di Tim per comprovare la sottoscrizione da parte del Comune e neanche la fotocopia della carta d'identità della Sindaca in quanto il Comune intratteneva altri rapporti contrattuali con la Tim che era quindi già in possesso del documento di identità della sindaca. Un contratto privo del timbro, privo di ogni riferimento e contrassegno dell'ente, a cui è allegata una proposta diversa da quella riportata nel contratto è un documento inidoneo a provare l'esistenza del rapporto contrattuale. Tim avrebbe dovuto attivarsi per verificare con il cliente la comprensione dell'offerta e l'effettiva adesione mentre invece ha dato esecuzione al contratto trascurando tutte le anomalie. Nel merito della supposta inammissibilità dell'istanza il documento contenente la certificazione dei pagamenti in favore di Tim prodotto nel ricorso (doc.4) è un atto pubblico formato dal responsabile del settore finanziario del Comune in esecuzione di una formale attività di ricognizione. Per fugare qualunque dubbio, l'istante deposita in fascicolo le fatture e le quietanze di pagamento (doc.3). La ricostruzione dei fatti proposta da Tim non viene ritenuta corretta. Come evidenziato, il Comune aveva già in essere rapporti commerciali con Tim e solo dopo la verifica contabile dovuta a un saldo di spesa anomalo l'amministrazione ha rintracciato la causa dell'incongruenza nel servizio "Porta Silver" mai richiesto e del quale non esiste agli atti dell'ente né la proposta commerciale né alcuna determina di adesione. Motivo per cui il 17/03/2022 il Comune ha inviato formale reclamo a Tim indirizzato al recapito pec istituzionale registrato su UNIPEC (doc.4) chiedendo l'immediata cessazione del servizio non richiesto e il contestuale rimborso delle somme sostenute fino a quel momento. In attesa di una risposta al reclamo, mai arrivata, il Comune ha continuato a pagare le fatture fino al terzo bimestre 2022 compreso finché non ha sospeso i pagamenti in attesa della definizione del reclamo. Oltre al reclamo del 17/03/2022 anche quello del 31/03/2025 è rimasto senza riscontro essendo, le uniche comunicazioni ricevute da Tim, volte al recupero del credito. Tim ha proseguito per anni a erogare il servizio adducendo che la cessazione dell'utenza 07*****16 avrebbe comportato il venir meno dell'intera connettività con gravi disservizi per il Comune. Questa decisione, a detta dell'istante, è arbitraria in quanto Tim ha deciso sostituendosi all'Ente. Tim invece avrebbe potuto proporre altre offerte più convenienti per il Comune mentre la cessazione è avvenuta solo con la migrazione ad altro gestore (doc.6). Non corrisponde al vero che il «Comune non ha più inviato ulteriori comunicazioni o reclami sino al 31 marzo 2025, limitandosi soltanto il 25 novembre 2025, a seguito di sollecito di TIM, a confermare la volontà di procedere alla cessazione anticipata dei servizi». L'ente, infatti, fin dal 2022 ha chiesto ripetutamente l'immediata cessazione del servizio e nulla poteva se non attendere la risposta di TIM. Di conseguenza, il fatto che «il Comune abbia

continuato a utilizzare i servizi forniti da TIM fino al 2025, tra cui quello relativo alla Porta Silver» deriva unicamente dal comportamento della compagnia telefonica che, come precisato sopra, ha deciso autoritativamente di proseguire l'erogazione del servizio. Quanto alla fruizione nel periodo precedente alla scoperta, essa è stata del tutto inconsapevole, posto che il Comune non era a conoscenza dell'esistenza di tale servizio. Conclude il Comune chiedendo al Corecom di accogliere il ricorso e per l'effetto disporre il rimborso delle somme indebitamente percepite da TIM, pari ad euro 31.697,91, relative alle fatture nn. XR00000102, 8R00121796, 8R00155833, 8R00191360 (anno 2020); 8R00009260, 8R00041704, 8R00072147, 8R00101099, 8R00135560, 8R00165451 (anno 2021); 8R00004622, 8R00032660, 8R00063870, 8R00112526 (anno 2022), oltre agli interessi di legge pari a euro 3.324,11, per un importo complessivo pari a euro 35.022,02 e l'annullamento di tutte le fatture successivamente emesse relative al servizio "Porta Silver 100 MBPS" facente capo alla linea telefonica 07*****16 oltre agli indennizzi dovuti in relazione al comportamento del gestore telefonico.

3. Motivazione della decisione

Entrambe le parti hanno partecipato all'udienza di discussione tenutasi in data 1/04/2026, conclusasi con verbale di mancato accordo del 15/06/2026. In via preliminare, si evidenzia che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Nel merito, esaminati gli atti e i documenti allegati al fascicolo procedimentale e alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che l'istanza sia parzialmente accoglibile. Preliminarmente, si reputa necessario specificare che la presente delibera riguarda unicamente l'utenza 07*****16 oggetto di definizione e di precedente conciliazione, le questioni contestate e le richieste formulate inerenti all'utenza. Non si estenderà alle altre linee non oggetto di contestazione per le quali Tim ha depositato in fascicolo la richiesta di pagamento dell'11/06/2025 (doc.8) quantificata in €20.753,00. Diversamente, se si ammettesse l'ampliamento dell'esame a questioni ulteriori nell'ambito dell'istanza di definizione, si consentirebbe di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa con riferimento alle nuove questioni (delibere AGCOM 77/19/CIR, 44/20/CIR, 127/22/CONS). Ciò premesso, si ritiene opportuno affrontare in primis la questione sollevata dall'istante attinente al disconoscimento della firma apposta sul contratto perché non appartenente alla Sindaca, *****. Sul punto deve affermarsi l'incompetenza dell'Autorità in materia di verifica dell'autenticità della firma, in quanto il disconoscimento c.d. di autenticità, avente a oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta, è demandato all'Autorità giudiziaria ordinaria (Cassazione sentenza 21 gennaio 2004, n. 935). Ai sensi dell'art. 2, di cui all'Allegato A alla delibera n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 e ss.mm. è rimessa alla competenza dell'Autorità la risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti e operatori inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi. Il presente provvedimento non può che restare circoscritto a questo ambito di applicazione. Dalla documentazione depositata in fascicolo (n. 3

“Documenti inviati da Tim”) risulta un contratto per servizi di telecomunicazione stipulato in data 30/07/2019 tra il ***** ** ***** ** ***** e Tim business riportante nella firma ***** ***** **. Nei dettagli tecnici dell’offerta riportati nel contratto si legge “Attivazione impianto – Servizio Ethernity Silver 100”. Nel riepilogo dell’offerta economica è inclusa “Ethernity Silver 100M”. Nei contratti business, “Porta Silver 100MBPS” e “Ethernity Silver 100M” indicano lo stesso servizio, una connessione in fibra ottica dedicata con un limite di banda massima di 100Mbps. Nel merito della contestazione di parte istante relativa al servizio “Porta Silver 100MBPS” perché non richiesto, si conferma che nel contratto sottoscritto e nel riepilogo dell’offerta economica è riportato il servizio “Porta Silver 100M” quindi non può parlarsi di attivazione di servizio non richiesto. Il referente per il Comune, indicato nel contratto e nel riepilogo dell’offerta economica, è ***** ***** e la firma, in entrambi i documenti, riporta ***** ***** . Considerata l’incompetenza del Corecom in materia di verifica dell’autenticità della firma per le ragioni di cui in premessa, il contratto sottoscritto è da considerarsi, in questa sede e ai fini del provvedimento, valido ed efficace e il vincolo contrattuale da intendersi costituito a maggior ragione in quanto ambo le parti gli hanno dato regolare esecuzione, l’operatore fornendo il servizio e il Comune pagando le fatture, almeno fino al 17 marzo 2022. Fino a questa data lo stesso Comune afferma di aver onorato tutte le fatture come attesta la certificazione dei pagamenti depositata (Documento 6- Pagamenti fatture TIM); fatture delle quali poi viene chiesto il rimborso, per un importo pari a 25.446,12€. L’istante il 17 marzo 2022, proprio a causa di costi inattesi attribuiti al servizio “Porta Silver 100MBPS”, ha inviato a Tim una comunicazione in cui chiede l’immediato recesso dal contratto perché non richiesto e mai attivato e l’immediato rimborso dei canoni corrisposti a partire dalla prima fatturazione, con emissione delle corrispondenti note di credito. Nella stessa comunicazione si chiede il rimborso delle fatture inviate successivamente alla data del 12/01/2022. La richiesta di cessazione è stata inviata all’indirizzo pec istituzionale acquisito dal sito del Ministero dello Sviluppo economico telecomitalia@pec.telecomitalia.it. L’operatore nella memoria eccepisce che la richiesta di recesso non risulta correttamente indirizzata a Tim e “veicolata mediante un canale atipico rispetto a quello ordinariamente preposto per tali comunicazioni”. Sul punto della richiesta di rimborso delle fatture emesse dalla sottoscrizione del contratto fino al 17/03/2022 è indubbio che, avendovi ambo le parti dato esecuzione, oltretutto senza che risulti agli atti alcuna contestazione di singole fatture dalla data di sottoscrizione del contratto fino al marzo 2022, le somme fatturate fino a quel momento siano dovute e correttamente infatti sono state pagate. Non si ravvisano perciò elementi tali da portare a ritenere praticabile il rimborso delle stesse. Per quanto riguarda le somme fatturate successivamente alla richiesta di cessazione, l’operatore eccepisce che la comunicazione non risulta correttamente indirizzata a Tim e “veicolata mediante un canale atipico rispetto a quello ordinariamente preposto per tali comunicazioni”. Pur essendo stata mandata all’indirizzo pec istituzionale, non risultano in fascicolo le ricevute di accettazione e consegna della pec a certificarne l’invio, perciò, non vi è prova agli atti che essa sia stata ricevuta. Non esiste alcuna responsabilità dell’operatore per ritardo/mancata lavorazione del recesso qualora tale ritardo sia stato dovuto alla mancata corretta formalizzazione della volontà di interruzione del contratto

da parte dell'utente. È infatti necessario che l'utente comunichi la propria disdetta secondo le modalità previste dalla normativa e dalle condizioni generali di contratto, a garanzia della trasparenza e della certezza della provenienza della documentazione da parte dell'utente stesso (delibera Agcom 118/11/CIR, determina Agcom 66/18/DTC). Tim ha continuato a fornire il servizio e a emettere le fatture; l'ente, dopo aver pagato le fatture 8R00032660, n. 8R00063870 e n. 8R00112526, per un totale di euro 6.251,79, ha rifiutato le successive e interrotto i pagamenti. Non risulta agli atti alcuna contestazione/reclamo fino al 31/03/2025. In quella data il Comune, dopo aver ricevuto un primo sollecito del 10/04/2024 (Allegato 3_prima parte) e la diffida ad adempiere del 18/02/2025 (Allegato 4_seconda parte) con comunicazione del 31/03/2025 ribadisce di non aver stipulato con Tim alcun contratto e ribadisce la richiesta di rimborso. Tim, nella memoria depositata, scrive di aver dato riscontro a tale comunicazione con nota del 30 aprile 2025 (non depositata), rappresentando che la cessazione dell'utenza n. 07*****16 avrebbe comportato il venir meno dell'intera connettività, con possibili disservizi per l'intero Comune. Se pur comprensibile, la sollecitudine dell'operatore è stata tale da non fargli prendere in seria considerazione la richiesta di recesso ribadita nella comunicazione del 31/03/2025 (a cui era allegata quella del 17/03/2022). Il fatto che Tim abbia riscontrato la comunicazione del 31/03/2025 fa risalire a quella data la richiesta di cessazione, perciò, sul punto della richiesta di storno delle fatture successive al recesso, può concludersi che sono da stornare tutte le fatture successive alla comunicazione del 31/03/2025. Le somme fatturate in data anteriore al 31/03/2025, per i motivi sopra esposti, sono dovute. Concludendo, sulla base delle risultanze istruttorie, l'istanza di ***** ** ***** ** ***** va parzialmente accolta per tutto quanto sopra esposto,

DELIBERA

Articolo 1

1. 1. lo storno delle fatture emesse da Tim a partire dal 31 marzo 2025 inerenti allo 07*****16.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari, 29 luglio 2026

Cabasino
Mario
30.07.2026
06:49:11
UTC

IL PRESIDENTE

